

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4754 del 02/09/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L. 241/90 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA CREMOVIT SRL ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI DA INGRASSO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, FRAZIONE RONCAGLIA, LOC. GARGATANO GROSSO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4940 del 02/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L. 241/90 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA CREMOVIT SRL
ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI DA INGRASSO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, FRAZIONE RONCAGLIA, LOC. GARGATANO GROSSO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

Premesso che:

- con nota prot. n. 76016 del 09/05/2024, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 85269 in pari data, il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "**SOCIETA' AGRICOLA CREMOVIT SRL**" (P.Iva 03877820369- sede legale Via Spilamberto n. 30/C - Castelvetro di Modena), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di "allevamento bovini da ingrasso" nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano Grosso, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale aziendale di scolo senza denominazione" afferente al Fiume Po;*

- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

Preso atto che:

- lo stabilimento è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 20010 del 20.10.2022 con la quale il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- "1. entro sei mesi dalla messa a regime del centro zootecnico dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio degli odori da concordarsi nelle tempistiche e nelle modalità con il Servizio Territoriale di ARPAE;*
- 2. in relazione alle emissioni in atmosfera, in sede di richiesta di AUA, dovranno essere proposte idonee misure per la loro compensazione;*
- 3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;"*

- la documentazione esaminata nel corso della procedura di screening riguardava la trasformazione da allevamento di 643 vitelli a carne bianca ad allevamento di 400 vitelle da ingrasso;

Considerato che:

- con nota prot. n. 80363 del 15/05/2024, acquisita al prot. Arpae n. 89662 del 16/05/2024, il Comune di Piacenza ha richiesto documentazione a completamento relativamente alla matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 92102 del 20/05/2024, questa Agenzia ha trasmesso alla ditta la suddetta nota del Comune di Piacenza prot. n. 80363/2024;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 102977 del 05/06/2024 è stata acquisita la "Valutazione di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;
- con nota prot. n. 107013 in data 11/06/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 125447 del 09/07/2024, come rettificata con nota prot. n. 128679 del 12/07/2024, la Responsabile del procedimento, in relazione alla particolare complessità della Determinazione da assumere, ha ritenuto di procedere ai sensi del comma 7, art. 14-bis della L. 241/90 ed ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, convocando la prima riunione per la data odierna;
- con nota assunta al prot. ARPAAE n. 136645 del 25/07/2024 è stata acquisita la documentazione volontaria;
- con nota prot. n. 137328 del 26/07/2024 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" ed "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota assunta al prot. ARPAAE n. 148453 del 13/08/2024 sono state prodotte dalla ditta le integrazioni richieste;
- con nota prot. ARPAAE n. 152649 del 23/08/2024 sono state trasmesse ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi le integrazioni prodotte dalla ditta;

Dato atto che il giorno 27/08/2024 alle ore 10:30 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi decisoria di cui trattasi, giusto verbale di Conferenza redatto in pari data e trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 154473 del 27/08/2024, con cui è stata deliberata, all'unanimità, l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con le relative prescrizioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti" ed "emissioni in atmosfera" (rif. attività n. 17 e 18 del 26/08/2024 Sinadoc 18647/2024), risulta che:

- l'allevamento di bovini da carne è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 032PC124), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- saranno allevate vitelle femmine: i ristalli hanno età di 4-5 mesi ed un peso di circa 150 kg/capo; le scottone sono avviate alla macellazione all'età di 13-14 mesi ed un peso medio di circa 420 kg/capo. Il ciclo medio ha una durata di 9 mesi (270 giorni);
- stante una durata media del ciclo di allevamento di 270 giorni e considerando un periodo di vuoto "standard" di 15 giorni, il numero di cicli produttivi viene calcolato in $365/(270 + 15) = 1,28$ cicli/anno. Questo può essere considerato un valore massimo, dato che non di rado il periodo di vuoto si prolunga per esigenze economiche od organizzative;
- la capacità massima dell'allevamento definita sulla base degli spazi disponibili è pari a 400 capi da carne, dal peso medio di 285 kg per un quantitativo annuo di peso vivo allevato di 114 t (inserimento a 150 kg e vendita a 420 kg, effettuando 1,28 cicli all'anno). Le valutazioni degli impatti ambientali e la Comunicazione di spandimento sono state elaborate, in via cautelativa, considerando il peso vivo medio standard di 350 kg/capo;

- la superficie utile di allevamento (SUA) complessiva è di 1.232 m² suddivisa in due file di n. 19 box ciascuna (totale di n. 38 box). Il pavimento è in pannelli prefabbricati di calcestruzzo armato forato sovrastanti le fosse di accumulo liquame;
- gli effluenti zootecnici prodotti vengono raccolti nelle fosse sottostanti al pavimento grigliato, aventi una capacità netta di contenimento di 1663 mc. Tenendo conto un adeguato coefficiente di sicurezza del 10%, le vasche sottostanti al pavimento grigliato non hanno capacità sufficiente a contenere i reflui prodotti in 180 giorni, come disposto all'art. 12 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- il gestore non effettua l'attività di spandimento in proprio ma cede la totalità degli effluenti a soggetti terzi e per tale modalità gestionale è stato sottoposto a procedura valutativa di Screening. E' stato prodotto un contratto di cessione di effluenti all'impianto di digestione anaerobica di biomasse e liquami gestito da Consorzio Riesco, avente durata quinquennale a partire dal 1 novembre 2024;
- il contratto di cessione totale di effluenti a favore dell'impianto di digestione anaerobica prevede il ritiro del liquame prodotto con periodicità settimanale. Per quanto attiene alla capacità minima di contenimento si ritiene, pertanto, che la ditta proponente possa essere assimilata alle condizioni definite dal comma 9 dell'art. 12 del Reg.to Reg.le n. 2/2024, fermo restando che il contratto stipulato con il gestore dell'impianto di digestione anaerobica abbia durata pluriennale;
- lo svuotamento frequente delle fosse sottogrigliato consente la presenza di effluenti zootecnici all'interno degli stabulatoi per un tempo minimo e, di conseguenza, sono ridotte le emissioni in atmosfera di ammoniaca e metano. La tecnica gestionale adottata può, pertanto, essere considerata positivamente al fine della riduzione delle emissioni in atmosfera, fermo restando che lo svuotamento delle fosse avvenga con periodicità settimanale regolare;
- sono presenti due sili di vetroresina per lo stoccaggio dei mangimi;
- al termine del ciclo i box vengono lavati e sanificati con idropulitrice ad acqua fredda, quindi, senza combustione;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 16 del 26/08/2024 Sinadoc 18647/2024), risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, derivanti dal servizio igienico/spogliatoio annesso alla stalla, trattate mediante un sistema (avente potenzialità pari a 1 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
- i reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo aziendale senza denominazione" afferente al Fiume Po;

Riscontrato che, per quanto riguarda la matrice "impatto acustico", con la suddetta nota prot. n. 102977 del 05/06/2024 è stata trasmessa la "Valutazione di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 149237 del 13/08/2024 con cui il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" ed "utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento";
- Determinazione dirigenziale n. 2264 del 21/08/2024, (trasmessa con nota prot. n. 130192 del 22/08/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 151948 in pari data), con cui il Comune di Piacenza ha rilasciato l'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale aziendale di scolo senza denominazione" afferente al Fiume Po ed ha espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e per la matrice "impatto acustico", con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, (confermati nella Conferenza dei Servizi dal rappresentante del Comune di Piacenza);
- parere favorevole della rappresentante dell'Asl di Piacenza Dipartimento Sanità Pubblica relativamente ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in atmosfera, come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015";

Dato atto che che in data 21/05/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0037035_20240513, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90

relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma simultanea e con modalità telematica e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta **"SOCIETA' AGRICOLA CREMOVIT SRL"** (P.Iva 03877820369- sede legale Via Spilamberto n. 30/C - Castelvetro di Modena), per lo svolgimento dell'attività di "allevamento bovini da ingrasso" nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano Grosso, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale aziendale di scolo senza denominazione" afferente al Fiume Po;
 - art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:
 - a. devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;
 - b. è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - c. tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - d. i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - e. le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - f. qualora siano accertate problematiche legate all'impatto odorigeno generato dallo stabilimento si fa riserva di integrare le prescrizioni stabilite con il presente atto;
 - g. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, la data di messa in esercizio degli impianti modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - h. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
 - i. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

- a. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto gestionale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti";
- b. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c. i contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/2024;
- d. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- e. il contratto di cessione di effluenti zootecnici a favore dell'impianto di digestione anaerobica, gestito da Consorzio Riesco, dovrà avere durata pluriennale e allo scadere dell'attuale accordo (01/11/2029) dovrà essere comunicata ad Arpae la riconferma della sua validità. La ditta Cremovit srl è tenuta, inoltre, a comunicare tempestivamente ad Arpae ogni eventuale variazione degli accordi presi con il soggetto ricevente gli effluenti zootecnici, anche relativamente alla frequenza di ritiro dei liquami o nei termini di scadenza;
- f. deve essere garantito lo svuotamento periodico delle fosse sottogrigliato, con frequenza di ritiro del liquame da parte di Consorzio Riesco almeno settimanale;

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale aziendale di scolo senza denominazione" afferente al Fiume Po, le seguenti **prescrizioni**:

- a. il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b. le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto (del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c. deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d. i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- e. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f. nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza e ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- g. dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- quanto prescritto dalle NTA del PAIR 2030 della RER;
- che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- quanto prescritto dalla Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 20010 del 20.10.2022 con la quale il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA, ossia che:
 - "1. entro sei mesi dalla messa a regime del centro zootecnico dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio degli odori da concordarsi nelle tempistiche e nelle modalità con il Servizio Territoriale di ARPAE;

- 2. *in relazione alle emissioni in atmosfera, in sede di richiesta di AUA, dovranno essere proposte idonee misure per la loro compensazione;*
- 3. *dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;"*

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della

prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.